

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
in caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 196/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente ud. 03/06/2015
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18763-2013 proposto da:

APF (C.F. X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso l'avvocato FEDERICO HERNANDEZ,

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato FRANCESCO CASELLATI, giusta procura in

calce al ricorso;

2015

1035

- ricorrente -

contro

RS , elettivamente domiciliata in ROMA,

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 18763/2013

Cron. 15368

Rep. /

in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso l'avvocato MICHELA REGGIO D'ACI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPAOLO BELLONI PERESSUTTI, MARIA ELISABETTA DE LAZZER, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

- **intimato** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 15/04/2013, n. 43/13 ;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato HERNANDEZ che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato REGGIO D'ACI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO.

1. Con sentenza n. 786/2001, depositata il 22.5.2001, il Tribunale di Padova pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da PFA e SR , stabilendo l'obbligo per il primo di corrispondere alla seconda la somma mensile di € 3.098,74, a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie e delle tre figlie.

1.1. Con successivo provvedimento dell'11.12.2009, emesso in sede di revisione delle condizioni del divorzio, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, il Tribunale di Padova revocava l'assegno di mantenimento disposto a favore delle figlie, accertata la loro raggiunta autosufficienza economica, determinando in € 1.500,00 mensili l'assegno a favore della R .

1.2. A seguito di reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da PFA , la Corte di Appello di Venezia - disattendendo, con decreto del 26.4.2010, il gravame del ricorrente, ed accogliendo, invece, il reclamo incidentale della resistente - elevava l'assegno a favore di quest'ultima, portandolo alla cifra di € 2.500,00 mensili.

2. L' A proponeva, pertanto, con ricorso del 12.10.2012, istanza ex art. 9 l. 898 del 1970, diretta a conseguire la riduzione di tale assegno, allegando un peggioramento delle proprie condizioni economiche ed un miglioramento, invece, di quelle della R .

2.1. La domanda veniva rigettata dal tribunale adito, con decreto reso il 14.12.2012, depositato il 7.1.2013, avverso il quale PFA proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.

2.2. L'impugnazione di detto provvedimento veniva, peraltro, del pari rigettata dalla Corte di Appello di Venezia, con decreto dell'8.4.2013, depositato il 15.4.2013, con il quale il giudice di seconde cure riteneva che non sussistessero circostanze sopravvenute tali da consentire di rideterminare, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, l'assegno divorzile già stabilito con la suddetta ordinanza del 26.4.2010.

3. Per la cassazione del decreto dell'8.4.2013 ha proposto, quindi, ricorso PFA nei confronti di SR e del Pro-

curatore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, affidato a cinque motivi. La R ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, PFA denuncia la violazione dell'art. 5, co. 6, della l. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

1.1. La Corte veneta non avrebbe tenuto conto, infatti, nel riconoscere alla R il diritto a percepire l'assegno divorzile, delle differenti condizioni economiche dei coniugi, essendo - a suo dire - l'ex moglie titolare di un reddito più elevato di quello dell'odierno ricorrente (già dirigente industriale), ridotto all'importo mensile di circa € 1.000,000, dovendo considerarsi anche le ingenti proprietà immobiliari delle quali la medesima disporrebbe e delle quali il giudice del gravame non avrebbe tenuto alcun conto.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Il ricorrente impugna, infatti, il decreto reso, in sede di reclamo, dalla Corte di Appello di Venezia in data 15.4.2013, nel procedimento incardinato dall' A per ottenere, ai sensi dell'art. 9 l. 898 del 1970, la revisione dell'assegno divorzile stabilito dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Padova il 22.5.2001. Ebbene, è evidente che il richiamo alla violazione dell'art. 5, co. 6, della legge succitata, concernente le disposizioni patrimoniali adottabili con la sentenza che pronuncia il divorzio, è del tutto inconferente, essendo la fattispecie in esame regolata dal diverso disposto dell'art. 9 della stessa legge.

1.2.2. A tenore di tale ultima disposizione, invero, il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il progresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. In sede di re-

visione, pertanto, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. 10133/2007; 14143/2014).

1.2.3. Ben al contrario, nel primo motivo di ricorso, l' A ripropone la valutazione comparativa del reddito dei due coniugi, già posta a fondamento della pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 5, co. 6, della l. n. 898 del 1970, segnalando gli elementi che la Corte veneziana non avrebbe considerato nel riconoscere il diritto dell'ex moglie a percepire l'assegno divorzile. Il ricorrente non evidenzia, invece, nel rispetto della norma di cui all'art. 9 della medesima legge che si attaglia, invece, alla fattispecie concreta, le circostanze sopravvenute che sarebbero state idonee ad alterare il quadro economico di riferimento, considerato dal giudice che aveva emesso la suddetta pronuncia.

1.3. La censura non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - PFA

denuncia la violazione dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

2.1. La Corte di Appello, ad avviso del ricorrente, non avrebbe tenuto conto degli elementi sopravvenuti alla pronuncia di divorzio evidenziati dall' A e, segnatamente, del depauperamento del suo patrimonio immobiliare, e della conseguita autonomia economica raggiunta dalle tre figlie, fatto che costituirebbe, a parere dell'istante, un palese miglioramento delle condizioni patrimoniali della R , avendo le figlie medesime continuato a vivere con la madre.

2.2. Le censure sono infondate.

2.2.1. Come dianzi detto, infatti, il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Cass. 10133/2007; 14143/2014). Ebbene, deve ritenersi che, nel caso concreto, la Corte territoriale si sia attenuta al modello decisionale prefigurato, per il procedimento di revisione dell'assegno divorzile, dall'art. 9 della l. n. 898 del 1970. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice di appello ha – per il vero – valutato le “sopravvenienze” costituite dalle dichiarazioni dei redditi dell' A , che indicavano, in capo all'odierno ricorrente, un reddito di circa € 13.000,00 annui, considerando, tuttavia, tale dato irrilevante, a fronte delle rendite finanziarie e degli investimenti evidenziati dalla disposta c.t.u., e tenuto conto del fatto che l' A risultava collaboratore della società F s.r.l.

2.2.2. E lo stesso è a dirsi per quanto concerne la circostanza della raggiunta piena autonomia delle figli della coppia., censurata anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

2.2.2.1. Va – difatti – premesso, al riguardo, che, dopo la riformulazione dell'art. 360, co. 1,, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 del 2012, il vizio di motivazione è, invero, denunciabile in cassazione solo allorquando – in conseguenza dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversi – il vizio si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé. E ciò, sempre che il medesimo vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal

confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce, pertanto, nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.S.U. 8053 e 8054/2014; Cass. 21257/2014; 25126/2014).

2.2.2.2. Orbene, nel caso di specie, ben al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, l'impugnato decreto ha preso in considerazione la circostanza della raggiunta piena autonomia finanziaria delle figlie della coppia, ritenendo di non doversi discostare, al riguardo, da quanto già affermato nel provvedimento del 2010, non essendovi stata alcuna significativa modifica al riguardo.

2.2.2.3. Non può, pertanto, ritenersi che sussista il vizio in parola, né sotto il profilo della non conformità della decisione impugnata al modello decisorio prefigurato dall'art. 9 l. 898 del 1970, né sotto quello della carenza assoluta di motivazione, nel senso suindicato.

2.3. I mezzi in esame vanno, di conseguenza, disattesi.

3. Con il quarto motivo di ricorso, PFA denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

3.1. A fronte degli elementi sopravvenuti, allegati dall'odierno ricorrente nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile, la Corte di Appello avrebbe fondato la decisione del reclamo esclusivamente su elementi di carattere meramente presuntivo, incorrendo nella violazione del disposto dell'art. 2697 c.c.

3.2. La censura è inammissibile.

3.2.1. La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., proponibile ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., è - per il vero - configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma. Per converso, la censura che investe la valutazione (attività regolata, inve-

ce, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) del materiale probatorio può essere fatta valere esclusivamente ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360 (cfr. Cass. 15107/2013), laddove venga evidenziata – come dianzi detto – la carenza assoluta di motivazione, nel preciso significato sopra evidenziato .

3.2.2. Nel caso concreto, per contro, la censura in esame, men che tradursi nella contestazione dell'erronea attribuzione dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta per legge, denuncia, invece, la mancata valutazione di elementi di prova offerti dall' A , a fronte dei quali la Corte di Appello avrebbe deciso sulla base di elementi presuntivi. Il mezzo esula, pertanto, dall'ambito della violazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c.

3.3. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. I rilievi suesposti rendono evidente anche l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, con il quale l' A denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 360. Co. 1, n. 3 c.p.c., essendo da escludere, per le ragioni che precedono, che la conferma dell'onere contributivo in capo al ricorrente possa tradursi nella violazione certa del diritto a condurre una vita libera e dignitosa, sancito dalla norma succitata.

5. Il ricorso proposto da PFA deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3.6.2015.

Il Consigliere estensore

Arnaldo Veliputti

Il Presidente

[Signature]



Depositato in Cancelleria
22 LUG 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

CASSAZIONE.net